## T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6447

#### **SVOLGIMENTO E MOTIVI**

Rilevato che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto lâ??annullamento del silenzio rifiuto formatosi sullâ??istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 18 novembre del 2024 onde ottenere la revoca del divieto detenzione delle armi adottato dalla Prefettura di Caserta;

Rilevato che con Nota della Prefettura depositata il 12.5.2025 Ã" stato rappresentato che il provvedimento di divieto di detenzione di armi Ã" stato nelle more revocato con Provv. del 6 maggio 2025, chiedendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

Rilevato che parte ricorrente non si Ã" opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese di lite, ad eccezione del pagamento del contributo unificato, possono essere compensate in ragione della complessità e controvertibilità delle questioni sottese al giudizio;

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, e compensa le spese, ad eccezione del contributo unificato che, se versato, deve essere rimborsato dallâ?? Amministrazione resistente al ricorrente, con attribuzione in favore dellâ?? avv. Mario Caliendo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallà??autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui allâ??articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dellâ??articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere allâ??oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

#### **Conclusione**

 $\cos \tilde{A} \neg$  deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con lâ??intervento dei magistrati (*Omissis*).

# Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza volta ad ottenere la revoca di un divieto di detenzione armi, qualora l'Amministrazione, nelle more del processo, adotti il provvedimento di revoca richiesto.

Supporto Alla Lettura:

### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo, disciplinato dalla L. 241/1990, consiste in una sequenza ordinata di atti (es. pareri e valutazioni tecniche) e di operazioni materiali (es. notifiche e comunicazioni), compiuti dallâ??amministrazione e da altri soggetti pubblici e privati che partecipano alla procedura e strumentali allâ??emanazione di un provvedimento amministrativo. Si articola in 3 fasi: â?? fase dellâ??iniziativa: caratterizzata dal principio di doverositA amministrativa, lâ??obbligo di procedere puÃ<sup>2</sup> sorgere su istanza di parte o dâ??ufficio. Per dare inizio allâ??iter procedimentale A" necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, che sarA comunicata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale A" destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Esistono, perÃ<sup>2</sup>, tre specifiche deroghe allâ??obbligo di comunicare lâ??avvio del procedimento: ragioni di impedimento dovute a esigenze di celeritA del procedimento; adozione di provvedimenti cautelari da parte della??amministrazione; sussistenza di molteplici destinatari e, dunque, carattere gravoso dellà??adempimento. Fatti salvi i casi in cui ciÃ<sup>2</sup> sia consentito dalla legge, qualora la pubblica amministrazione non comunichi lâ??avvio del procedimento il destinatario pretermesso puÃ<sup>2</sup> impugnare il provvedimento finale chiedendone lâ??annullamento. In merito al contenuto della comunicazione, Ã" necessario che essa indichi lâ??amministrazione competente, lâ??oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e la??ufficio presso cui esercitare il diritto di accesso agli atti. Inoltre, Ã" indispensabile inserire allâ??interno della comunicazione la data di conclusione del procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia da parte dellâ??amministrazione e, nellâ??ipotesi in cui il procedimento sia stato avviato su istanza di parte, la data in cui questa  $\tilde{A}$ " arrivata allâ??amministrazione procedente; â?? fase istruttoria: si caratterizza per lo svolgimento, da parte dellâ??amministrazione procedente, di attività di tipo ricognitivo volta ad accertare e acquisire tutti i fatti significativi e gli interessi rilevanti ai fini della??emanazione del provvedimento. Centrale A" la figura del responsabile del procedimento il quale valuta preliminarmente il rispetto di condizioni, requisiti e presupposti per lâ??emanazione del provvedimento finale. Inoltre, se competente, adotta il provvedimento finale, e, se non competente, trasmette gli atti allâ??organo competente per lâ??adozione, il quale non può discostarsi dai risultati dellâ??istruttoria, se non motivando le ragioni nel provvedimento finale. Durante questa fase, qualsiasi soggetto titolare di un interesse pubblico, privato o collettivo, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, ha facoltà di intervenire presentando memorie scritte e documenti. Ai fini di consentire un intervento informato e consapevole nel procedimento, i partecipanti, così come anche qualsiasi soggetto interessato, sono titolari di un diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso di procedimenti a istanza di parte, la fase dellâ??istruttoria si puÃ<sup>2</sup> concludere con il c.d. preavviso di rigetto che consiste in un obbligo a carico della??amministrazione di instaurare un contraddittorio a??rafforzatoa?• con i destinatari del provvedimento finale quando, in base ai risultati della??istruttoria, si prospetti il respin gimento della??istanza; â?? fase decisoria: destinata a concludersi con la??emanazione di un provvedimento espresso. La necessarietA di tale esplicitazione della volontA del soggetto pubblico trova conferma anche nei casi di irricevibilit $\tilde{\Lambda}$  inammissibilit $\tilde{\Lambda}$  improcedibilit $\tilde{\Lambda}$  e

Giurispedia.it